

Prot. n. 150 /2015 DIR

Spett.le  
Assessorato Regionale delle Infrastrutture  
e della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Area 1  
Diretta Collaborazione al Dirigente Generale  
[dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it)

## IL DIRETTORE

Palermo, 3 marzo 2015

**Oggetto:** AMAP S.p.A. Palermo - Bando di gara relativo a: “Interventi di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza degli impianti e delle opere di captazione, adduzione e potabilizzazione”.

**Vs. nota prot. 13840/DRT del 25/02/2015.**

Si premette che:

- AMAP S.p.A. Palermo con riferimento al bando in oggetto, al punto II.2, ha indicato l'importo complessivo dell'appalto comprendente l'importo dei lavori soggetto a ribasso e quello degli oneri per l'attuazione dei piani sicurezza non soggetti a ribasso, senza indicare l'importo dei lavori scorporato dal costo della manodopera, ai fini dell'applicazione del nuovo comma 3 bis dell'art.82 del D.Lgs.163/2006, in vigore dal 21 agosto 2013, che dispone che il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale,
- che con nostra lettera del 5 febbraio 2015, prot. n. 89/2015 DIR, indirizzata ad AMAP S.p.A., avevamo evidenziato che nella Circolare dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità del 14 novembre 2013 n.3 (Precisazioni sull'applicabilità delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 dalla legge n. 98 del 9 agosto), viene, espressamente, indicato che “fra le somme non soggette a ribasso, oltre gli oneri per la sicurezza, dovranno essere previste anche le somme relative al costo della manodopera, calcolate facendo riferimento alla loro incidenza percentuale indicata nel prezzario” regionale,

- che, nella citata Circolare, veniva, inoltre, evidenziato che “ove non sia stato già determinato l’importo a base d’asta al netto del costo del personale, di cui all’art. 32 della legge n. 98 del 9 agosto 2013”, si fa obbligo alle Stazioni Appaltante della Sicilia, “di procedere alle rettifiche ed integrazioni dei bandi con inserimento delle succitate norme e rinvio della data di gara precedentemente fissata con riapertura dei termini, effettuando le relative pubblicazioni, a salvaguardia sia degli interessi delle imprese partecipanti, facendone salve le istanze di partecipazione già prodotte con possibilità di integrazioni dell’offerta, sia della legittimità dei bandi di gara”.
- che con lettera del 6 febbraio 2015 prot. partenze n. 0003100/15, il Responsabile del Procedimento di AMAP S.p.A. riteneva non accoglibili le richieste di modifica al bando, “in quanto lo stesso si ritiene conforme alle modifiche normative apportate dalla conversione in legge del D.l. 69/2013”,
- che con la citata nota prot. 13840/DRT del 25/02/2015, codesto Dipartimento da noi informato, per conoscenza, della richiesta ad AMAP S.p.A., ed in riferimento alla stessa, ci invita a consultare la Circolare del Dipartimento prot. 9801DRT dell’11 febbraio scorso pubblicata sul sito del Dipartimento stesso e che “fornisce indicazioni alle stazioni appaltanti sull’applicazione dell’art.82 comma 3 bis del D.Lgs.163/2006”, non ancora pubblicata sulla GURS.

Tutto ciò premesso, considerato che la nostra Associazione, nell’interesse delle Imprese associate, viene assiduamente invitata dalle stesse aziende associate ad avanzare richieste relative ai bandi di gara, ed al fine di evitare inutili perdite di tempo da parte degli Enti Appaltanti, anche per rispondere a tali richieste, si chiede, gentilmente, a codesto rispettabile Dipartimento, di voler chiarire i seguenti punti:

1) La Circolare prot. n. 9801DRT dell’11 febbraio 2015 elenca tutta una serie di pareri e di sentenze che, sostanzialmente, escludono la possibilità dello scorporo della manodopera dal ribasso d’asta ed invita i propri Uffici “*ad uniformarsi sull’argomento agli indirizzi sopra enunciati sottolineando la necessità che il bando di gara e il relativo disciplinare contengano prescrizioni chiare e specifiche al fine di evitare il contenzioso*”. Tutto ciò, ovviamente “*nelle more di un chiarimento normativo, nel rispetto del diritto comunitario*”.

Ora, considerato che la Circolare del 14 novembre 2013 n.3, come citato nelle premesse, imponeva, invece, lo scorporo della manodopera, è da intendersi che quest’ultima è da ritenere annullata? In tal caso, perché non specificarlo espressamente, anziché citarla, ingenerando il dubbio che siano entrambe ugualmente applicabili? In ogni caso, si deve tener conto di questo nuovo orientamento del DRT anche per i procedimenti in corso precedentemente alla

data dell'11 febbraio (o della eventuale pubblicazione sulla GURS), come nel caso di AMAP. S.p.A.?

2) Cosa significa la frase contenuta nella citata nella Circolare n. 9801DRT : "si raccomanda alle stazioni appaltanti di vigilare affinché venga tutelato il costo unitario del personale"? A quale fase del procedimento si riferisce? Alla fase di progettazione? Alla verifica di congruità in caso di giustificative? Ovvero anche alla fase di esecuzione? Ed in che modo deve esercitarsi tale tutela?

Certi di una Vostra cortese e celere risposta, esaustiva ai nostri suesposti quesiti, e rimanendo come sempre a Vs disposizione per eventuali integrazioni o chiarimenti, si porgono

Distinti Saluti.

Il Direttore  
(ing. Francesco Artale)

